



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 368 /2019 R.G.E.

Il G.E.;

visto l'art. 127ter, comma 1, c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10, d.lgs. 149/2022, secondo il quale "l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice"; ritenuto che con decreto dell'1/1/2024 è stato disposto che l'udienza odierna fosse sostituita con il deposito di note scritte;

ritenuto che i [REDACTED] nonché il custode, hanno depositato nel termine concesso le note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza;

ritenuto che nella relazione dell'esperto stimatore depositata in data 27/3/2024 sono stati inseriti in un lotto unico gli immobili siti in Ragusa, in catasto al foglio 83, part. 6, sub 17-45;

ritenuto che, tuttavia, con ordinanza del 14/12/2022 è stata dichiarata l'estinzione della presente procedura esecutiva limitatamente all'immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 83, part. 6, sub 45;

ritenuto che, pertanto, va disposta la vendita del solo immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 83, part. 6, sub 17;

ritenuto che il delegato dovrà chiarire nell'avviso di vendita che è escluso dalla vendita l'immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 83, part. 6, sub 45 (erroneamente menzionato nella relazione dell'esperto stimatore depositata in data 27/3/2024);

P.Q.M.

1) dispone la vendita dell'immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 83, part. 6, sub 17;

2) dispone che il delegato chiarisca nell'avviso di vendita che è escluso dalla vendita l'immobile sito in Ragusa, in catasto al foglio 83, part. 6, sub 45 (erroneamente menzionato nella relazione dell'esperto stimatore depositata in data 27/3/2024).

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Ragusa, 08/05/2024.

Il G.E.

Carlo Di Cataldo